

## 197. SPECIALE COVID

# TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI IN SCONTO O IN CREDITO D'IMPOSTA CEDIBILE

## 01. NOZIONE

L'evolversi dell'emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del virus COVID-19 ha determinato una serie disparata di contributi, crediti d'imposta, sussidi, sovvenzioni.

In tale ambito un ruolo assolutamente di rilievo è concesso **agli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**, di cui all'art. **119 del DL 34/2020** (cosiddetto Rilancio).

La novità è la **misura della detrazione d'imposta** fissata in una **percentuale del 110% usufruibile in cinque anni** in luogo degli ordinari 10 fin qui previsti.

La norma, come noto, riguarda le spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente, **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**.

Ma la sostanziale novità consiste nella possibilità di trasformare queste detrazioni o in sconto sul corrispettivo o in credito d'imposta cedibile secondo il disposto dell'art. **121 del medesimo decreto**.

In prima stesura era prevista anche la possibilità di trasformare la detrazione in proprio credito d'imposta, tale possibilità, con la conversione in **legge 17 luglio 2020 n. 77**, è ora caduta e permane quello di trasferire detto credito a terzi soggetti.

Vediamo in rapido dettaglio il contenuto dell'art. 121 del detto decreto.

## 02. L'ARTICOLO 121 DEL DL 34/2020 CONVERTIVO L 77/2020

**Comma 1** I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- a) **per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e *da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti*;
- b) per **la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti**.

**Comma 1-bis** L'opzione può essere esercitata in relazione **a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, gli stessi non possono essere più di due** per ciascun intervento complessivo, e ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento.

**Comma 2** Le disposizioni si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (**detrazione 50%**);
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 (**detrazione 65%**);
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 (**detrazione 50% - 70% - 75% - 80% - 85%**);
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (**detrazione 90%**);
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli impianti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 128 del presente decreto (**detrazione 65%**);

- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 9 dell'articolo 119 (**detrazione 50%**).

**Comma 3** I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. ***Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.*** La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno **non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.**

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 L388/2000 (700.000 euro limite crediti compensabili) e all'articolo 1, comma 53, L 244/2007 (250.000 euro crediti d'imposta in dichiarazione)

**Comma 4** Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del DPR 600/1973, e successive modificazioni. **I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.**

**Comma 5** Se accertata la mancata integrazione dei requisiti, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

**Comma 7** Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ha definito le modalità attuative delle disposizioni.